

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1581}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

USELLINI, ROGNONI, CRISTOFORI, FERRARI SILVESTRO, GITTI, SEGNI, SANGALLI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, SILVESTRI, ZARRO, ZOLLA, ZUECH, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, DEL MESE, FOTI, FRANCHI ROBERTO, GALLONI, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LATTANZIO, MANCINI VINCENZO, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MEMMI, MERLONI, MEROLLI, MORA, NAPOLI, NUCCI MAURO, PATRIA, PERUGINI, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUBINO, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, RUSSO VINCENZO, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VINCENZI, VITI, ZOPPI, BIANCHINI, VISCARDI

Presentata il 14 aprile 1984

Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge è collegata alla modifica dell'indennità di fine rapporto. Tale indennità si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione do-

vuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La retribuzione annua comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Il trattamento è poi incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Le norme sopra ricordate evidenziano la scelta di abbandonare il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello della retribuzione risparmiata obbligatoriamente. La finalità perseguita dal legislatore è evidentemente quella di costringere il lavoratore a provvedere per tempo, durante il periodo in cui gode della retribuzione ordinaria, a costituirsi i fondi necessari per fronteggiare le difficoltà conseguenti alla cessazione della sua fonte di reddito.

Le finalità previdenziali sono già presenti nell'attuale ordinamento tributario laddove l'articolo 10 lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, consente la deducibilità di un importo annuo di lire duemilioni-cinquecentomila a fronte dei premi pagati per la costituzione di previdenze assicurative. Evidenti ragioni di parità di tratta-

mento consigliano di riconoscere una corrispondente deduzione anche per il risparmio obbligatorio dei lavoratori dipendenti.

Con le modifiche proposte si stabilisce pertanto che l'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e cioè le somme costituenti l'indennità di fine rapporto del lavoratore dipendente, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto di un importo pari all'onere deducibile previsto dalla lettera l) dell'articolo 10 per ogni anno di lavoro prestato.

Successive modifiche sono previste per adattare le norme strumentali sulla ritenuta d'acconto al nuovo sistema impositivo.

È prevista l'immediata entrata in vigore della nuova disposizione con effetto sui rapporti di lavoro che cessano a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ovvi motivi di cautela fiscale è previsto che, ove in occasione di precedenti anticipazioni siano già state applicate ritenute d'acconto, non si procede a rimborsi.

Di seguito si riportano due schemi illustranti uno il sistema attuale ed il secondo il nuovo sistema proposto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SISTEMA PROPOSTO (in migliaia di lire)

LIVELLO RETRIBUTIVO	Aliquota media imposta %	ANNI 5			ANNI 10			ANNI 20			ANNI 30			ANNI 40		
		Indennità lorda	Imposta	Indennità netta	Indennità lorda	Imposta	Indennità netta	Indennità lorda	Imposta	Indennità netta	Indennità lorda	Imposta	Indennità netta	Indennità lorda	Imposta	Indennità netta
15.000	—	5.556	—	5.556	11.111	—	11.111	22.222	—	22.222	33.333	—	33.333	44.444	—	44.444
25.000	—	9.259	—	9.259	18.518	—	18.518	37.037	—	37.037	55.556	—	55.556	74.074	—	74.074
40.000	18	14.815	417	14.398	29.630	833	28.797	59.259	1.667	57.592	88.889	2.500	86.389	118.518	3.333	115.185
60.000	23,4	22.222	2.275	19.947	44.444	4.550	39.894	88.889	9.100	79.789	133.333	13.650	119.683	177.778	18.200	159.578

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESEMPLIFICAZIONE DI CONTEGGIO CON IL SISTEMA PROPOSTO
(arrotondamento alle migliaia)

	Lire —	Lire —
<i>Esempio n. 1</i>		
Retribuzione annua lorda: lire 40.000.000		
Anzianità di servizio: 20 anni		
Indennità lorda di fine rapporto	59.259.000	
Franchigia: 2.500.000 per 20 anni	50.000.000	

Indennità tassabile	9.259.000	
	=====	

Determinazione dell'aliquota IRPEF:

9.259.000 : 20 anni = lire 462.950

462.950 x 13 mensilità = lire 6.018.350

a cui corrisponde l'aliquota media del
18 per cento*Calcolo dell'imposta dovuta:*

18 per cento su 9.259.000 = lire 1.667.000

Indennità lorda di fine rapporto 59.259.000

meno Imposta dovuta 1.667.000

Indennità netta di fine rapporto 57.592.000

Esempio n. 2

Retribuzione annua lorda: lire 60.000.000

Anzianità di servizio: 30 anni e 9 mesi

Indennità lorda di fine rapporto 136.667.000

Franchigia: 2.500.000 per 30 anni 75.000.000

2.500.000 per 9 mesi (9/12) 1.875.000

Totale franchigia 76.875.000

Indennità tassabile 59.792.000

Lire

Lire

Determinazione dell'aliquota IRPEF:

30 anni e 9 mesi = 30,75

59.792.000 : 30,75 = lire 1.944.000

1.944.000 x 13 mensilità = lire 25.272.000

a cui corrisponde l'aliquota media del
23,39 per cento

Calcolo dell'imposta dovuta:

23,39 per cento su 59.792.000 = lire 13.985.000

Indennità lorda di fine rapporto 136.667.000

meno Imposta dovuta 13.985.000

Indennità netta di fine rapporto 122.682.000

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Indennità di fine rapporto.* — L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto di un importo pari all'onere deducibile previsto dalla lettera l) dell'articolo 10 per ogni anno di lavoro prestato. La deduzione è rapportata a mese.

Sulle somme eccedenti l'ammontare della deduzione ammessa al comma precedente si applica l'aliquota media corrispondente al reddito determinato dividendo l'eccedenza per il numero degli anni di lavoro prestato e moltiplicando il risultato per tredici. La frazione di anno è ragguagliata ad anno.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sull'eventuale anticipazione salvo ricalcolo nel periodo d'imposta in cui avviene la liquidazione definitiva ».

La lettera c) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

Al secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente lettera:

« d) sulla parte imponibile erogata dei redditi di cui alla lettera e) dell'arti-

colo 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) con i criteri dell'articolo 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data, ferme restando le imposte già assolte sulle anticipazioni.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.